

N. 4684/2019 R.G.N.R. mod. 21

N. 481/20 R. G.I.P.



TRIBUNALE DI PISA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

- artt. 321 e segg. c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Donato D'Auria

vista la richiesta presentata dal Pubblico Ministero in data 21/4/20, pervenuta in data 29/4/20, di applicazione della misura cautelare nei confronti di:

a) per il delitto p. e p. dagli artt. 99, comma 2 n. 1 e 2, comma 3 e comma 4, 416, commi 1, 2, 3, 6 c.p., poiché si associavano stabilmente allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti dolosi, segnatamente i delitti contestati ai capi di imputazione b), c), d), e), f), g), h), i), j), l) di cui appresso. Con la seguente ripartizione dei ruoli: 1), quale capo della associazione, reale gestore dei deposito ... (PI), dall'1.04.2019 al 05.12.2019, "Epoca Euro Petroli" in Albaredo D'Adige (VR), da data prossima immediatamente successiva al 05.12.2019 sino al 16 gennaio 2020, "..." ubicato in Pegognaga (MN), dal 16.1.2019 al 06.2.2020, nuovamente "..." in Albaredo D'Adige dal 23.03.2020, dando direttive agli altri associati circa la miscelazione di sostanza oleosa con gasolio e benzina, circa gli approvvigionamenti di sostanza oleosa presso i detti depositi per le miscelazioni di olio e gasolio o benzina dalle società "...", "...", "...", nonché (in riferimento dagli inizi di marzo 2020, in relazione a gasolio sottratto all'accertamento fiscale) da luoghi di approvvigionamento siti in Villach (Austria) ed in Germania, circa la compilazione e predisposizione di Das falsi a copertura dell'ingresso nei detti depositi di sostanza oleosa, circa le vendite del prodotto risultante dalla miscelazione, circa le movimentazioni

bancarie sui conti delle società nella disponibilità dell'associazione, con particolare riferimento a..., ..., Unicoil srl, movimentazioni e vendite curate poi dagli associati; adoperandosi attivamente per ritardare l'intervento del curatore nel fallimento, e così consentire il proseguimento della gestione illecita del deposito di Cenaia; procurando, a mezzo di, agli associati e a soggetti non associati ma funzionali agli scopi dell'associazione (...) periodicamente nuove schede telefoniche per ostacolare eventuali attività di captazione delle utenze; il quale ... sovrintendeva al pagamento periodico, a mezzo di..., dei partecipi alla associazione e di soggetti non associati ma funzionali agli scopi dell'associazione (...) e di seguito indicati nel presente capo; il quale ...metteva a disposizione dei membri della associazione autocisterne e rimorchi formalmente intestati alle società "" (intestati alla ... erano anche autovetture con targhe di prova a disposizione degli associati e del capo dell'associazione in primis), ma di fatto nella piena disponibilità del medesimo; il quale si faceva carico di garantire la difesa legale al (estraneo alla associazione, ma "degno di tutela") dopo il sequestro del deposito Ksenya; intervenendo in prima persona per dare disposizioni agli associati nei momenti di "fibrillazione" della associazione, come ad esempio al momento della perquisizione e sequestro da parte della GDF Compagnia di Siena del deposito Ksenya e al momento in cui la GDF Nucleo di Pisa si recava in territorio campano per identificare "Marta";

2) , quale gestore, per conto di (dunque dell'associazione), da cui riceveva istruzioni al riguardo, presso il deposito ed presso deposito, sotto la supervisione di ... (limitatamente al deposito), , e anche (limitatamente al deposito) di ...e ..., curando le operazioni di carico/scarico del "prodotto" (olio e olio miscelato a gasolio o benzina) e materialmente le miscele dell'olio con il carburante, coadiuvando nella predisposizione di Das falsi e occupandosi della apposizione sui Das falsi di sigillo contraffatto delle Agenzie delle Dogane, adoperandosi attivamente per ritardare l'intervento del curatore nel fallimento Ksenya e così consentire il proseguimento della gestione illecita del deposito di Cenaia, e

ricevendo, per l' "attività prestata" un compenso periodico da ... a mezzo del "tesoriere" dell'associazione, fino al 17.03.20 e ... per il periodo successivo, 3) ..., che, in contatto sistematico con e gli altri associati, in particolare, dava istruzioni allo Scutellaro (in riferimento ai depositi Ksenya e Mora), alla ... (limitatamente al deposito Ksenya) e ad altri soggetti circa il contenuto da far inserire nei Das a copertura dell'ingresso presso i depositi Ksenya, Epoca e Mora di sostanza oleosa, occupandosi altresì delle transazioni del "prodotto" (olio e olio miscelato a gasolio o benzina) in entrata e in uscita dai depositi detti, procurando, su disposizioni del..., agli associati e a soggetti non associati ma funzionali agli scopi dell'associazione (...) periodicamente nuove schede telefoniche per ostacolare eventuali attività di captazione delle utenze; ricevendo, per l' "attività prestata", un compenso periodico da ..., a mezzo del "tesoriere" dell'associazione, ... fino al 17.03.20 e ... per il periodo successivo, 4) ..., unitamente alla, sua assistente, in contatto sistematico con Cozzolino Alberto e gli altri associati, in particolare, dava istruzioni allo Scutellaro (in riferimento ai depositi Ksenya e Mora), alla ... (limitatamente al deposito Ksenya) e ad altri soggetti circa il contenuto da far inserire nei Das a copertura dell'ingresso presso i depositi Ksenya, Epoca e Mora di sostanza oleosa, occupandosi altresì delle transazioni del "prodotto" (olio e olio miscelato a gasolio o benzina) in entrata e in uscita dai depositi detti, procurando, su disposizioni del..., agli associati e a soggetti non associati ma funzionali agli scopi dell'associazione () periodicamente nuove schede telefoniche per ostacolare eventuali attività di captazione delle utenze; ricevendo, per l' "attività prestata", un compenso periodico da, a mezzo del "tesoriere" dell'associazione, ... fino al 17.03.20 e Carbone Vincenzo per il periodo successivo, 5), quale autista di cisterne, intestate alle società sopra indicate, nella disponibilità piena dell'associazione, utilizzate sistematicamente per il trasporto presso i depositi Ksenya, Epoca e Mora della sostanza oleosa (della cui natura era consapevole) da miscelare al gasolio o alla benzina, con

approvvigionamento della detta sostanza presso le società “Roller Chemical srl”, “Dama Chemical srl”, “General Transport Service srl – G.T.S.”, e trasporto del prodotto oggetto di miscelazione presso gli acquirenti dello stesso; ricevendo, allo scopo, istruzione dai vertici dell’associazione, vale a dire ... in particolare, e ricevendo per l’“attività prestata” un compenso periodico da ... a mezzo del “tesoriere” dell’associazione, ... fino al 17.03.20 e ... per il periodo successivo, 6)..., quale autista di cisterne, intestate alle società sopra indicate, nella disponibilità piena dell’associazione, utilizzate sistematicamente per il trasporto presso il deposito Ksenya, Epoca e Mora la sostanza oleosa (della cui natura era consapevole) da miscelare al gasolio o alla benzina, con approvvigionamento della detta sostanza presso le società “Roller Chemical srl”, “Dama Chemical srl”, “General Transport Service srl – G.T.S.”, e trasporto del prodotto oggetto di miscelazione presso gli acquirenti dello stesso; ricevendo, allo scopo istruzione dai vertici dell’associazione, vale a dire ... in particolare, e ricevendo per l’“attività prestata” un compenso periodico da ... a mezzo del “tesoriere” dell’associazione, ... fino al 17.03.20 e Carbone Vincenzo per il periodo successivo, 7)..., quale autista di cisterne, intestate alle società sopra indicate, nella disponibilità piena dell’associazione, utilizzate sistematicamente per il trasporto presso il deposito Ksenya, Epoca e Mora la sostanza oleosa (della cui natura era consapevole) da miscelare al gasolio o alla benzina, con approvvigionamento della detta sostanza presso le società “Roller Chemical srl”, “Dama Chemical srl”, “General Transport Service srl – G.T.S.”, e trasporto del prodotto oggetto di miscelazione presso gli acquirenti dello stesso; ricevendo, allo scopo istruzione dai vertici dell’associazione, vale a dire Cozzolino, Nappi, Carbone in particolare, ricevendo per l’“attività prestata” un compenso periodico da ... a mezzo del “tesoriere” dell’associazione, fino al 17.03.20 e ... per il periodo successivo, 8)..., quale autista di cisterne, intestate alle società sopra indicate, nella disponibilità piena dell’associazione, utilizzate sistematicamente per il trasporto presso il deposito Ksenya, Epoca e Mora la

sostanza oleosa (della cui natura era consapevole) da miscelare al gasolio o alla benzina, con approvvigionamento della detta sostanza presso le società “”, “”, “.”, e trasporto del prodotto oggetto di miscelazione presso gli acquirenti dello stesso; ricevendo, allo scopo istruzione dai vertici dell’associazione, vale a dire..., ..., ... in particolare, e ricevendo per l’“attività prestata” un compenso periodico da ...a mezzo del “tesoriere” dell’associazione, ... fino al 17.03.20 e Carbone Vincenzo per il periodo successivo, 9), quale autista di cisterne, intestate alle società sopra indicate, nella disponibilità piena dell’associazione, utilizzate sistematicamente per il trasporto presso il deposito Ksenya e Mora la sostanza oleosa (della cui natura era consapevole) da miscelare al gasolio o alla benzina, con approvvigionamento della detta sostanza presso le società “Roller Chemical srl”, “Dama Chemical srl”, “General Transport Service srl – G.T.S.”, e trasporto del prodotto oggetto di miscelazione presso gli acquirenti dello stesso; ricevendo, allo scopo, istruzione dai vertici dell’associazione, vale a dire, ... in particolare, e ricevendo per l’“attività prestata” un compenso periodico da ... a mezzo del “tesoriere” dell’associazione, ... fino al 17.03.20 e ... per il periodo successivo, 10)...., quale autista di cisterne, intestate alle società sopra indicate, nella disponibilità piena dell’associazione, utilizzate sistematicamente per il trasporto presso il deposito Ksenya, Epoca e Mora la sostanza oleosa (della cui natura era consapevole) da miscelare al gasolio o alla benzina, con approvvigionamento della detta sostanza presso le società “Roller Chemical srl”, “Dama Chemical srl”, “General Transport Service srl – G.T.S.”, nonché (in riferimento dagli inizi di marzo 2020, per gasolio sottratto all’accertamento fiscale) da luoghi di approvvigionamento siti in Villach (Austria) ed in Germania, e trasporto del prodotto oggetto di miscelazione presso gli acquirenti dello stesso; ricevendo, allo scopo, istruzione dai vertici dell’associazione, vale a dire ..., Carbone in particolare, e ricevendo per l’ “attività prestata” un compenso periodico da ... a mezzo del “tesoriere” dell’associazione, ... fino al 17.03.20 e per il periodo successivo, 11) ..., membro della associazione sino al

17.03.20, quale addetto al pagamento degli autisti delle cisterne che trasportavano presso i depositi Ksenya, Mora, Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina, nonché degli altri associati e di ..., ..., ..., al cui pagamento provvedeva anche a mezzo di...; 12)..., quale organizzatore, su disposizione di..., dei viaggi degli autisti delle autocisterne, ..., ..., ..., ...presso il luoghi di approvvigionamento della sostanza oleosa (della cui natura era consapevole) e presso i depositi Ksenya, Epoca, Mora per lo scarico di detta sostanza, ricevendo, per l' "attività prestata" un compenso periodico da ... a mezzo "il tesoriere" dell'associazione, ...fino al 17.03.20 e ... per il periodo successivo; 13) ... quale organizzatore, su disposizione di..., dal 16 gennaio 2020, dei viaggi degli autisti delle autocisterne presso i luoghi di approvvigionamento della sostanza oleosa (della cui natura era consapevole) e presso il deposito Mora (così affiancandosi al...) per lo scarico di detta sostanza, provvedendo anche ad anticipare le "spese" per la gestione del deposito detto, spese che poi gli venivano rimborsate da ..., e ricevendo per l' "attività prestata" un compenso periodico da ... a mezzo del "tesoriere" dell'associazione, ...; subentrando a quest'ultimo, dal 18.03.20, nella intera attività relativa alla organizzazione dei viaggi degli autisti presso i luoghi di approvvigionamento della sostanza oleosa e scarico al deposito "Epoca" e trasporto del prodotto di contrabbando presso i venditori finali, e subentrando al ... interamente anche nelle funzioni di "tesoriere" dell'associazione; 14)..., quale soggetto delegato dal ... per la concreta gestione del deposito "Mora", in posizione sovraordinata presso detto deposito rispetto a ... e ..., che eseguivano le sue direttive circa la miscelazione dell'olio (della cui natura era consapevole) con il carburante, circa il carico/scarico delle cisterne, occupandosi anche, unitamente al..., rispetto al quale occupava una posizione sovraordinata nell'associazione, del pagamento di quanti lavoravano presso il deposito "Mora", essendo delegato dal ... anche ad accedere, a mezzo della ... e..., ai conti correnti della associazione per pagamenti da effettuarsi in riferimento ad

operazioni presso il deposito “Mora”, nonché incaricato dal di “recuperare il “prodotto” rimasto in giacenza presso il deposito successivamente al sequestro dello stesso del 05.12.2019; il quale ... era altresì incaricato dal ... di intrattenere i rapporti commerciali con gli acquirenti finali del “prodotto” in uscita dal deposito “Epoca” a far data dal 23.3.20 e di concordare con questi il prezzo di acquisto del prodotto medesimo; 15), quale addetto, assieme a, alla gestione, sotto la supervisione di ... (limitatamente al deposito Ksenya), (limitatamente, per gli ultimi due, al deposito Mora), delle operazioni di stoccaggio ed estrazione del prodotto presso il deposito Mora (sino al momento del suo arresto ad opera della GDF di Treviso del 06.02.20), ove era addetto anche alla predisposizione di Das falsi a copertura dell’olio in entrata e alla apposizione sullo stesso del sigillo contraffatto dell’Agenzia delle Dogane, e aiutante ... presso il deposito Ksenya nella effettuazione di varie incombenze, tra le quali la consegna di documenti (das falsi) in itinere agli autisti che trasportavano prodotto oggetto di miscelazione da consegnare a clienti; procedura che consentiva agli autisti di raggiungere direttamente il luogo di consegna senza transitare dal deposito Ksenya.

Con l’aggravante della associazione formata da dieci o più persone (nel caso di specie 15 persone) ex art. 416, comma 6, c.p..

Con l’aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

Con l’aggravante della recidiva specifica e reiterata per ...ex art. 99, comma 2 n. 1 e comma 4, c.p..

Con l’aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ... ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

Con l’aggravante della recidiva specifica e reiterata per ... ex art. 99, comma 2 n. 1 e comma 4, c.p..

Con l’aggravante della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per ... ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3, comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva reiterata per ... ex art. 99, comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva infraquinquennale per ... ex art. 99, comma 2 n. 2, c.p..

In Pisa (luogo determinato ex art. 9, comma 3, c.p.p.), dal 21 gennaio 2019 e ad oggi in essere (con partecipe della associazione sino al 17.03.2020);

*b) per il delitto p. e p. dagli artt. 99, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3 e comma 4, 81 cpv., 110, 112, comma 1 n. 1, c.p. e 40, comma 1, lett. d) e g), e comma 4 dlgs. 504/1995, poiché, nell'esecuzione del medesimo disegno criminoso rispetto a reati di cui ai capi a), c), d), e), f) g), h), i), l), presso il deposito Ksenya di Crespina, in concorso tra di loro, sottraevano oli minerali all'accertamento e al pagamento dell'accisa ed utilizzavano prodotto ottenuto da miscele non autorizzate; sottraendolo così all'accertamento ed al pagamento dell'accisa - anche avvalendosi di Das falsi con apposizione sugli stessi di sigillo della Agenzia delle Dogane contraffatto - per una quantità di gasolio pari a lt **9.704.956,71***

*(novemilionesettecentoquattromilanovecentocinquantasei/settantuno) con accisa evasa pari ad € **5.991.840,27***

*(cinquemilioninovecentonovantunomilaottocentoquaranta/ventisette), e per una quantità di benzina pari a lt **635.664,00***

*(seicentotrentacinquemilaseicentosessantaquattro/zero zero), con accisa evasa pari a € **463.017,66** (quattrocentosessantatremiladiciassette/sessantasei).*

In particolare, essi agivano nelle seguenti qualità: 1)...., quale reale cogestore del deposito Ksenya, assieme ad..., che dava anche indicazioni allo ... sulle operazione di carico/scarico del prodotto e sulle proporzioni da fare per le miscele di olio e gasolio o benzina, a..., ..., ..., ...circa la compilazione dei das, e al quale ... gli associati si rapportavano sistematicamente per la gestione del detto deposito; 2) ..., quale cogestore reale delle Ksenya, assieme a... , che dava anche indicazioni ...per la predisposizione di Das falsi a copertura dell'ingresso in deposito di prodotto oleoso e sulle operazione di carico/scarico

del prodotto oleoso e miscelato (essendo a conoscenza della natura dello stesso); 3)..., quale gestore in loco, per conto dell'associazione, presso il deposito Ksenya, delle operazioni di carico/scarico del prodotto oleoso e oggetto di miscelazione e materialmente delle miscelazioni dell'olio con il carburante, 4)...

consapevole delle miscelazioni di cui sopra, con il compito di sovrintendere alla predisposizione dei Das falsi a copertura dell'ingresso presso il deposito Ksenya di sostanza oleosa e dell'uscita dal deposito di olio miscelato a gasolio/benzina, 5)..., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, addetto alla materiale predisposizione dei Das falsi a copertura dell'ingresso presso il deposito Ksenya di sostanza oleosa, nonché alle operazione di carico/scarico del prodotto (olio e gasolio/benzina miscelato ad olio); 6)...

che, consapevole delle miscelazioni di cui sopra, in contatto sistematico con ... e gli altri associati, in particolare, dava istruzioni allo ...e alla ... circa il contenuto da far inserire nei Das falsi a copertura dell'ingresso presso il deposito Ksenya di sostanza oleosa e dell'uscita dal deposito di olio miscelato a gasolio/benzina; 7)..., che, consapevole delle miscelazioni di cui sopra, unitamente alla Vivenzio, sua assistente, in contatto sistematico con ... e gli altri associati, in particolare, dava istruzioni allo ... e alla ... circa il contenuto da far inserire nei Das falsi a copertura dell'ingresso presso il deposito Ksenya di sostanza oleosa dell'uscita dal deposito di olio miscelato a gasolio/benzina, 8)...

consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai centri di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Ksenya la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto di miscelazione, 9)..., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai centri di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Ksenya la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto di miscelazione, 10)...

consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai centri di

approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Ksenya la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto di miscelazione, 11)..., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai centri di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Ksenya la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto di miscelazione, 12)..., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano dai centri di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Ksenya la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto di miscelazione, 13)..., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano dai centri di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Ksenya la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto di miscelazione; 14)..., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale addetto al pagamento degli autisti delle cisterne che trasportavano, dai centri di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Ksenya la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto di miscelazione, nonché al pagamento di ...(questi ultimi anche a mezzo di...) ; 15)..., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale organizzatore, su disposizione di..., dei viaggi degli autisti delle autocisterne presso i luoghi di approvvigionamento della sostanza oleosa indicati al capo che precede e presso il deposito Ksenya per lo scarico di detta sostanza nonché dei viaggi dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto di miscelazione.

Con l'aggravante del fatto della quantità di oli minerali superiore a 2.000 chilogrammi ex art. 40, comma 4, d lgs 504/95.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di quattro persone in concorso tra di loro ex art. 112 c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ...ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica e reiterata per ...ex art. 99, comma 2 n. 1 e comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ... ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica e reiterata per Messina Giuseppe ex art. 99, comma 2 n. 1 e comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per ... ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3, comma 4, c.p..

In Crespina, fatto commesso dal 21.1.2019 al 05.12.2019;

e) dei delitti p. e p. dagli artt. 99, comma 2 n. 2, e comma 4, 81 cpv., 110, 648-ter.1, comma 1., c. p., poiché, essendo concorsi nel reato di cui al capo b), in esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati di cui ai capi a), b), c), d), f), g), h), l) dell'imputazione, in concorso tra di loro, con più azioni, attraverso "le società di comodo" "Martax Fuel s.r.l.", "Unicoil s.r.l." e "GR.IM. s.r.l.", aventi sedi legali fittizie ed intestate a prestanomi, ma di fatto nella piena disponibilità dell'associazione e del ...in particolare, trasferivano – nel periodo dal 21.1.2019 al 05 novembre 2019 - il prodotto energetico proveniente dalla commissione del medesimo reato presupposto sub b) nelle attività economiche delle predette società, il tutto secondo modalità tali da ostacolare concretamente la provenienza delittuosa del "prodotto". In particolare, il gasolio, la benzina e l'olio venivano introdotti nel deposito della Ksenya s.r.l. attraverso l'utilizzo dei DAS falsi di cui al capo e), attraverso la vendita del prodotto di contrabbando, e l'utilizzo nelle fatture di vendita dell'indicazione del prodotto oggetto di miscelazione come "gasolio" e/o "benzina"; con trasferimento, alle dette società, riconducibili alla associazione di cui al capo a) e al ... in primis, di una somma pari a € 11.145.703,48 (undicimilionicentoquarantacinquemilasettecentotrè/quarantotto) (accisa ed iva

escluse), quale corrispettivo delle vendite predette. Occupandosi in particolare il ...di dare istruzioni sulle transazioni da porre in essere ai contabili dell'associazione..., i quali poi materialmente curavano le transazioni dette e la emissione delle fatture con l'indicazione falsa del prodotto compravenduto, come sopra specificato.

Con l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ... ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

In Pisa, fatti commessi dal 21.01.2019 al 5 novembre 2019;

...

f) per il delitto p. e p. dagli artt. 99, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3 e comma 4, 110, 112, comma 1 n. 1, c.p. e 40, comma 1, lett. d) e g), e comma 4 dlgs. 504/1995, poiché, nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati di cui ai capi a), b), c), e), g), h), l), presso il deposito "Epoca Euro Petroli" in Albaredo D'Adige (VR), in concorso tra di loro, sottraevano oli minerali all'accertamento e al pagamento dell'accisa ed utilizzavano prodotto ottenuto da miscele non autorizzate. In particolare, essi agivano nelle seguenti qualità: 1)..., quale reale gestore del deposito Epoca, cui gli altri associati si rapportavano per la gestione del detto deposito; 2)..., che, consapevole delle miscele di cui sopra, in contatto sistematico con ..., dava istruzioni circa il contenuto da far inserire nei Das falsi a copertura dell'ingresso presso il deposito Epoca di sostanza oleosa e a copertura dell'uscita dal deposito di prodotto oggetto di miscelazione di olio e gasolio/benzina, 3)..., che, consapevole delle miscele di cui sopra, unitamente alla..., sua assistente, e anche per mezzo di questa, in contatto sistematico con..., dava istruzioni circa il contenuto da far inserire nei Das falsi a copertura dell'ingresso presso il deposito Epoca di sostanza oleosa e a copertura dell'uscita dal deposito di prodotto oggetto di miscelazione di olio e gasolio/benzina, 4)..., consapevole delle miscele di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo

a), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della detta miscelazione, 5)...., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della detta miscelazione,, 6)...., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della detta miscelazione, 7)...., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della detta miscelazione,, 8)...., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della detta miscelazione, 9)...., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale addetto all'organizzazione dei viaggi e al pagamento degli autisti delle cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della detta miscelazione, 10)...., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale organizzatore, su disposizione di..., dei viaggi degli autisti delle autocisterne presso il luoghi di approvvigionamento della sostanza oleosa di cui al capo a), presso il deposito Epoca per lo scarico di detta sostanza e presso i clienti del prodotto di miscelazione di olio e gasolio/benzina.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di quattro persone in concorso

tra di loro ex art. 112, comma 1 n.1, c.p..

Con l'aggravante del fatto della quantità di oli minerali superiore a 2.000 chilogrammi ex art 40, comma 4, dlgs. 504/95.

Con l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ... ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica e reiterata per ...ex art. 99, comma 2 n. 1 e comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica e reiterata per ...ex art. 99, comma 2 n. 1 e comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ... ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

In Albaredo D'Adige (VR), fatti commesso tra il 06 dicembre 2019 e data prossima e immediatamente anteriore al 16.1.20;

...

g) per il delitto p. e p. dagli artt. 99, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3, comma 4, 110, 112, comma 1 n. 1, c.p. e 40, comma 1, lett. d) e g), e comma 4 dlgs. 504/1995, poiché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso rispetto ai reati di cui ai capi a), b) c), e), f), h), l), presso il deposito Mora in Pegognaga (MN), in concorso tra di loro e con ... e ...(entrambi imputati per i medesimi fatti di cui al presente capo di imputazione del procedimento n. 554/20 rgnr Procura della Repubblica di Mantova), sottraevano oli minerali all'accertamento e al pagamento dell'accisa ed utilizzavano prodotto ottenuto da miscele non autorizzate; sottraendolo così all'accertamento ed al pagamento dell'accisa - anche avvalendosi di Das falsi a copertura dell'entrata di sostanza oleosa nel deposito detto nonché di sigilli contraffatti dell'Agenzia delle Dogane da apporre sui detti Das. In particolare, essi agivano nelle seguenti qualità: 1)...., quale reale gestore del deposito Mora, che dava anche indicazioni allo ...(il quale assieme al ... gestiva per conto del ...il detto deposito) delle proporzioni da fare per le miscele di olio e gasolio o benzina, e al quale ... gli associati

si rapportavano sistematicamente per la gestione del detto deposito; 2) ..., che, consapevole delle miscele di cui sopra, in contatto sistematico con..., dava istruzioni allo ... e al ..circa il contenuto da inserire nei Das a copertura dell'ingresso presso il deposito Mora di sostanza oleosa e dell'uscita dal detto deposito del prodotto della miscelazione di olio e gasolio/benzina, 3)...., che, consapevole delle miscele di cui sopra, unitamente alla Vivenzio, sua assistente, e anche per mezzo di questa, in contatto sistematico con..., Scutellaro e..., dava istruzioni allo Scutellaro e al Moschese circa il contenuto da inserire nei Das a copertura dell'ingresso presso il deposito Mora di sostanza oleosa e dell'uscita dal detto deposito del prodotto della miscelazione di olio e gasolio/benzina,, 4)...., consapevole delle miscele di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Mora la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della miscelazione di olio e gasolio/benzina, 5)...., consapevole delle miscele di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Mora la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della miscelazione di olio e gasolio/benzina, 6)...., consapevole delle miscele di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Mora la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della miscelazione di olio e gasolio/benzina, 7)...., consapevole delle miscele di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Mora la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della miscelazione di olio e gasolio/benzina, 8)...., consapevole delle miscele di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Mora la

sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della miscelazione di olio e gasolio/benzina, 9)...., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Mora la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della miscelazione di olio e gasolio/benzina, 9), consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale addetto al pagamento degli autisti delle cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a), presso il deposito Mora la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della miscelazione di olio e gasolio/benzina; 10)...., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale organizzatore, unitamente a Carbone Vincenzo, su disposizione di Cozzolino, dei viaggi degli autisti delle autocisterne presso il luoghi di approvvigionamento della sostanza oleosa di cui al capo a) e presso il deposito Mora per lo scarico di detta sostanza e presso i clienti del prodotto di miscelazione di olio e gasolio/benzina, 11)...., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale organizzatore, unitamente a..., su disposizione di..., dei viaggi degli autisti delle autocisterne presso il luoghi di approvvigionamento della sostanza oleosa di cui al capo a) e presso il deposito Mora per lo scarico di detta sostanza e presso i clienti del prodotto di miscelazione di olio e gasolio/benzina, 12)...., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale soggetto delegato dal ...per la concreta gestione del deposito "Mora", in posizione sovraordinata presso detto deposito rispetto a..., che eseguivano le sue direttive circa la miscelazione dell'olio con il carburante, il carico/scarico delle cisterne, occupandosi anche del pagamento di quanti lavoravano presso il deposito "Mora", delegato dal ...anche ad accedere, a mezzo della ...e..., ai conti correnti della associazione per pagamenti da effettuarsi in riferimento ad operazioni presso il deposito "Mora".

Con l'aggravante del fatto della quantità di oli minerali superiore a 2.000

chilogrammi ex art 40, comma 4, d lgs. 504/95.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di quattro persone in concorso tra di loro ex art. 112, comma 1 n. 1, c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ... ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica e reiterata per ...ex art. 99, comma 2 n. 1 e comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ...ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica e reiterata per ...ex art. 99, comma 2 n. 1 e comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per ...ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3, comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per....

Con l'aggravante della recidiva reiterata per Manna Antonio ex art. 99, comma 4, c.p..

In Pegognaga (MN), fatto commesso dal 16.1.2019 sino al 06 febbraio 2020;

j) per il delitto p. e p. dagli artt. 99, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3 e comma 4, 110, 112, comma 1 n. 1, c.p. e 40, comma 1, lett. d) e g), e comma 4 dlgs. 504/1995, poiché, nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati di cui ai capi a), b), c), e), g), h), l), a partire dal 23.3.20, presso il deposito "Epoca Euro Petroli" in Albaredo D'Adige (VR), in concorso tra di loro, sottraevano oli minerali all'accertamento e al pagamento dell'accisa ed utilizzavano prodotto ottenuto da miscele non autorizzate ovvero, in riferimento al prodotto proveniente da Austria e Germania sottraevano gasolio all'accertamento e versamento accise. In particolare, essi agivano nelle seguenti qualità: 1) ..., quale reale gestore del deposito Epoca, cui gli altri associati si rapportavano per la gestione del detto deposito; 2) ..., che, consapevole delle miscele di cui sopra, provvedeva alla contabilizzazione del "prodotto" in

entrata ed uscita dal deposito e delle transazioni della vendita del “prodotto”, su indicazioni del Manna e del Cozzolino, 3) ..., che, consapevole delle miscele di cui sopra, unitamente alla Vivencio, sua assistente, provvedeva e sovrintendeva alle transazioni della vendita del “prodotto”, su indicazioni del Manna e del Cozzolino, ed effettuava le prenotazioni dei viaggi ferroviari da Novara a Friburgo per gli approvvigionamenti di “prodotto” in Germania, 4)...., consapevole delle miscele di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai approvvigionamento di cui al capo a) (per l'Italia, limitatamente alla società Roller Chemical), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della detta miscelazione, 5) ..., consapevole delle miscele di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a) (per l'Italia, limitatamente alla società Roller Chemical), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della detta miscelazione, 6)...., consapevole delle miscele di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a) (per l'Italia, limitatamente alla società Roller Chemical), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della detta miscelazione, 7)...., consapevole delle miscele di cui sopra, quale autista di cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a) (per l'Italia, limitatamente alla società Roller Chemical), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della

detta miscelazione, 9)..., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale addetto all'organizzazione dei viaggi e al pagamento degli autisti delle cisterne che trasportavano, dai luoghi di approvvigionamento di cui al capo a) (per l'Italia, limitatamente alla società Roller Chemical), presso il deposito Epoca la sostanza oleosa da miscelare al gasolio o alla benzina e dal deposito detto ai clienti il prodotto oggetto della detta miscelazione, 10)..., consapevole delle miscelazioni di cui sopra, quale persona incaricata dal Cozzolino, con il quale si rapportava sistematicamente, di tenere i contatti con gli acquirenti finali del "prodotto" in uscita dal deposito Epoca e di concordare con questi il prezzo del "prodotto" detto.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di quattro persone in concorso tra di loro ex art. 112, comma 1 n.1, c.p..

Con l'aggravante del fatto della quantità di oli minerali superiore a 2.000 chilogrammi ex art 40, comma 4, dlgs. 504/95.

Con l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ...ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica e reiterata per ...ex art. 99, comma 2 n. 1 e comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale per ...ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2 e comma 3 c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per ... ex art. 99, comma 2 nn. 1 e 2, comma 3, comma 4, c.p..

Con l'aggravante della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale per....

Con l'aggravante della recidiva reiterata per Manna Antonio ex art. 99, comma 4, c.p..

In Albaredo D'Adige (VR), fatto commesso dal 23.03.2020 e ad oggi in essere;
m) dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 648 c.p., poiché, senza essere concorso nel reato di cui al capo b), quale amministratore unico e rappresentante legale della "Cosmo Petroli s.r.l.", con più condotto esecutive di un medesimo disegno

criminoso, acquistava “gasolio miscelato ad olio”, stoccato presso il deposito Ksenya, pari a litri 2.425.825 - essendo consapevole della provenienza delittuosa del “prodotto” - da Gr.Im. s.r.l. e Martax Fuel s.r.l. per un valore economico del detto prodotto pari a euro 2.590.781,10 (duemilionicinquecentonovantamilasettecentoottantuno/dieci); tanto al fine di procurare a sé ed alla Cosmo Petroli srl un profitto, consistente nella rivendita del “gasolio miscelato” come “gasolio”, con un ricavo superiore a quello che avrebbe avuto nel caso il prodotto da lui acquistato fosse stato “gasolio”.

In Crespina (PI), dall’1.04.2019 al 04.11.2019;

osserva:

in via preliminare, questo Giudice rileva la propria competenza a conoscere del procedimento in esame per tutte le fattispecie di reato contestate agli odierni indagati.

Tale circostanza si determina in funzione delle regole speciali in materia di competenza per connessione, che consentono di individuare, tra i fatti per cui si procede, una peculiare relazione di carattere sostanziale, tale da imporne la trattazione congiunta ai fini di una corretta definizione dell’oggetto del giudizio. Si tratta della connessione fondata sul vincolo della continuazione, così prevista all’art. 12, lett. b), c.p.p., per le ipotesi in cui un soggetto risulti imputato di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo soggetto criminoso (connessione c.d. monosoggettiva). Tale relazione si deve correttamente individuare tra le fattispecie di cui ai capi a), b), e), f), g) e j) della presente richiesta.

Per poter applicare il criterio della connessione per il vincolo della continuazione tra più reati nell’ipotesi in cui vi siano più persone in concorso, unanime giurisprudenza di legittimità ritiene che tale disegno criminoso debba essere comune a tutti i partecipi. In altri termini, ove alla realizzazione di più condotte concorrano più soggetti, *la connessione fondata sull’astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo*

spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, poiché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale, né assume rilievo, al fine dello spostamento della competenza, la valutazione di un determinato reato come più grave (cfr. Cass., II sez. pen., 28/02/2017, n. 17090; Cass., I sez. pen., 09/01/2013, n. 8526; Cass., I sez. pen., 20/12/2012 n. 5725; Cass., I sez. pen., 28/05/2009, n. 24583).

Tanto premesso, nel caso che qui occupa si ritiene comune a tutti i compartecipi un'identità di disegno criminoso tra le fattispecie che si qualificano alla stregua di reati - scopo dell'associazione per delinquere, in quanto rientranti nella programmazione unitaria dell'attività associativa. Ed invero, atteso il carattere autonomo del reato associativo rispetto ai singoli reati-fine, l'adesione al programma criminoso dell'associazione consente di individuare un vincolo di carattere sostanziale che interessa il reato associativo ed i delitti perpetrati dai membri dell'associazione, sebbene non tutti i membri dell'associazione concorrano nella realizzazione di ciascun reato. Al contrario, *non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, siano legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali* (cfr. Cass., V sez. pen., 08/10/2018, n. 54509; Cass., VI sez. pen., 03/10/2013, n. 13085; Cass., I sez. pen., 22/03/2011, n. 13609; Cass., V sez. pen., 14/05/2008, n. 23370).

Orbene, ritiene il G.I.P. che non abbiano carattere occasionale le fattispecie contestate ai membri dell'associazione per delinquere per cui si procede, dal momento che si tratta di ipotesi di reato tutte funzionali alle dinamiche operative dell'associazione e tra loro strettamente connesse (cfr. Cass., III sez. pen., 09/05/2019, n. 36381; Cass., VI sez. pen., 04/11/2015, n. 1343; Cass., VI sez. pen., 02/12/2014, n. 50965; Cass., I sez. pen., 03/07/2013, n.

43850). Così, non sussistono dubbi in merito all'identità di disegno criminoso che avvince le ipotesi di c.d. contrabbando di olio da trazione alle fattispecie di falso materiale e falsificazione dei sigilli (queste ultime contestate nella richiesta di misura cautelare personale) funzionali a consentirne la distribuzione cui è dedita l'associazione, in relazione alla quale ha trovato luogo l'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione rispetto alla società proprietaria di uno dei depositi in uso al sodalizio (contestata nella richiesta di misura cautelare personale) e la fattispecie di autoriciclaggio del prodotto oggetto di miscele non autorizzate.

Su quest'ultima ipotesi di reato è opportuno precisare che la natura della connessione, che consente di determinare la competenza di questo Giudice, non appartiene alla diversa specie di cui all'art. 12, lett. c), c.p.p., connessione c.d. teleologica. Ed invero, è appena il caso di precisare come il delitto di autoriciclaggio posto in essere dai membri del sodalizio sia funzionale non già ad occultare il reato di cui all'art. 40, comma 1, lett. d) e g) e comma 4 d. lgs. 504/1995, quanto piuttosto il *prodotto* del reato medesimo, dunque la *provenienza* del prodotto oggetto del c.d. contrabbando, secondo lo schema tipico della fattispecie di cui all'art. 648 *ter* 1 c. p., ragion per cui non può ritenersi sussistente la connessione teleologica *ex art. 12, lett. c) c.p.p.*

Tale circostanza, in primo luogo, sembra rientrare nelle ipotesi espressamente abrogate dal legislatore con la l. 1/3/01 n. 63 quali categorie di connessione teleologica legate a profili finalistici ulteriori rispetto a quelli esistenti tra due reati, ove la connessione di tipo teleologico era prevista là dove il fatto fosse stato commesso per assicurare al colpevole o ad altri il prodotto di altro reato. Il processo volitivo proprio delle ipotesi di connessione c.d. teleologica, oggi ridotte a rapporti tra reati (di commissione di reati al fine di eseguirne od occultarne altri), è particolarmente intenso e descrive un preciso rapporto di obiettiva strumentalità tra reato-mezzo e reato-fine (cfr. Cass., I sez. pen., 29/06/1983, n. 1373), tale da determinare autonomamente il giudice

competente. Una simile relazione non si rinviene nella vicenda in esame, ove invero è l'identità del disegno criminoso in seno ad un sodalizio criminale, ove tutti i soggetti sono legati dal vincolo associativo, a rendere una descrizione piena e coerente della *res judicanda*. Ritenendo altrimenti, l'intera vicenda processuale sarebbe condizionata, nella determinazione fondamentale del giudice naturale, da un mero rapporto di strumentalità esistente non già tra più reati, ma tra un reato ed il *prodotto* di un altro reato, in quanto tale oggi del tutto irrilevante ai fini della determinazione della competenza per connessione. Non è questo, dunque, il legame che descrive la vicenda in oggetto, quanto il rapporto tra reato associativo e reati - scopo dell'associazione, rispetto al quale il *pactum sceleris* e l'adesione al medesimo programma criminoso da parte di tutti i concorrenti soddisfa insieme i presupposti soggettivi ed oggettivi della connessione di cui all'art. 12, lett. b), c.p.p.

Una volta individuata la tipologia di connessione esistente tra le fattispecie contestate, l'attribuzione della competenza per territorio in ordine ai reati tra loro connessi si determina ai sensi dell'art. 16 c.p.p., dovendosi ritenere competente il giudice legittimato a conoscere del reato più grave.

Il comma 3 dell'art. 16 c.p.p., poi, precisa le condizioni per stabilire la gravità dei reati, disponendo che si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo.

Nel procedimento in esame, dunque, deve ritenersi più grave il al reato di autoriciclaggio di cui al **capo e**).

Quanto al luogo di consumazione della fattispecie di cui all'art. 468 *ter* 1 c. p., la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., II sez. pen., 04/07/2019, n. 44198; Cass., II sez. pen., 16/11/2016, n. 1857) ritiene che *il delitto di riciclaggio si consumi con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648-bis, comma 1, c. p. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare*

l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità).

Orbene, agli atti del presente procedimento si configura come atto decettivo l'emissione delle fatture di acquisto del prodotto provento del reato presupposto, in quanto tali idonee ad occultarne la provenienza illecita. Senonché, nel caso in esame, le società acquirenti sono intestate a meri prestanome, in quanto tali non attive presso le sedi sociali o operative risultanti da visura catastale e la cui sede effettiva è sconosciuta. L'attività di indagine ha consentito, invero, di appurare come l'esame delle fatture elettroniche emesse e ricevute da tali società restituisca un quadro di gravissime anomalie fiscali che ne denotano la chiara natura fraudolenta. Emerge con chiarezza, infatti, come le società siano state utilizzate dal sodalizio per la movimentazione fisica e contabile del prodotto energetico transitato per i depositi in possesso della medesima. Per tali ragioni, il luogo di consumazione del reato di autoriciclaggio non può ritenersi correttamente individuato, in quanto condizionato da coordinate spaziali appannaggio degli stessi indagati e del tutto mendaci, al pari dell'operazione funzionale ad occultare la provenienza illecita del prodotto di cui attesta il trasferimento.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in ossequio al principio del giudice naturale costituito per legge, hanno ritenuto che *ai fini della competenza per territorio in ordine a reati connessi, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, giudice competente a decidere deve ritenersi quello del luogo in cui risulta commesso il reato che, in via decrescente, si presenta come meno grave rispetto al primo e più grave rispetto agli altri residui, non essendo, invece, consentito fare ricorso alle regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p.* (cfr. Cass., SS. UU. Penali, 16/07/2009, n. 40537). Tale determinazione, consente di allocare il processo nella sua sede *fisiologica*, generalmente individuata mediante il criterio del *locus commissi delicti*, a garanzia di valori indisponibili dalle parti del processo (cfr. C. Cost., 5/4/2006, n. 168). Per tale precipua ragione, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto

doveroso sottrarre la determinazione della competenza ai criteri sussidiari di cui all'art. 9 c.p.p., *nei quali il nesso tra luogo e fatto illecito si fa più labile: tra questi criteri, invero, vi è sia quello del luogo di residenza dell'imputato, che potrebbe spostare la competenza in un luogo completamente sganciato da quello di commissione anche della totalità dei reati connessi meno gravi, sia quello fondato sulla iscrizione della notitia criminis, che è sempre stato visto con grande sospetto e giustamente ritenuto utilizzabile solo in caso di assoluta indispensabilità, perchè considerato teoricamente esposto al rischio di manipolazioni* (cfr. Cass., SS. UU. Penali, n. 40537/09 cit.).

Esclusa la possibilità di determinare la competenza per i reati connessi alla stregua dell'art. 9, commi 2 e 3 c.p.p., nel caso che qui interessa, si presenta come meno grave rispetto al primo e più grave rispetto agli altri residui il reato di associazione per delinquere, contestato al **capo a**).

Sul punto, attesa l'impossibilità di determinare, allo stato degli atti, il luogo in cui è stato siglato *pactum sceleris* tra gli associati, acquista immediata rilevanza la dimensione spaziale in cui esso si è sin da subito concretizzato in modo più pregnante, al punto che la stessa competenza appartenga al giudice naturalmente più prossimo alla materializzazione della condotta illecita associativa.

Tanto premesso, emerge con palmare evidenza l'importanza del deposito *Ksenya s.r.l.* sito in Crespina (PI), quale luogo ove ad oggi l'attività dell'associazione risulta più risalente e consolidata, al punto da esser proseguita continuativamente per circa un anno, sino all'intervento delle forze di polizia. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere come l'associazione sia *una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, rispetto alla quale assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura* (cfr. *ex plurimis*, Cass., II sez. pen., 20/06/2018, n. 41012; Cass., II sez. pen., 09/04/2014, n. 23211). Una simile

considerazione, peraltro, trova conforto nel dettato dell'art. 8, comma 3, c.p.p., dal momento che, trattandosi di reato permanente, la competenza si radica nel luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso. Ed invero, non sembra rilevare il contrasto giurisprudenziale sollevatosi sul punto, atteso che la determinazione di una *base organizzativa* dell'associazione non può essere determinata con altrettanta certezza, rispetto ad un luogo ove è stato realizzato il *minimum* di attività di mantenimento della situazione anti-giuridica.

In relazione al reato di cui al capo m), estraneo al vincolo della continuazione, la competenza si determina in modo autonomo. Nel caso della fattispecie di ricettazione, avente carattere istantaneo, *ai fini della determinazione della competenza per territorio non può essere attribuito alcun rilievo al luogo in cui è stata accertata la detenzione della cosa, ma occorre, invece, verificare l'esistenza di dati indicativi del luogo in cui la cosa può essere venuta in possesso del reo* (cfr. Cass., II sez. pen., 21/03/2019, n. 26106; Cass., II sez. pen., 12/06/1997, n. 4127). Dall'attività di indagine risulta chiaramente come Salvi Stefano, unico indagato del reato di ricettazione, sia entrato in possesso del prodotto di provenienza illecita grazie al prelievo eseguito dalle autocisterne in uso alla società di cui è titolare direttamente dal deposito *Ksenya s.r.l.*, sito in Cenaia (PI). Così si determina da ultimo la competenza di questo Giudice anche in relazione al reato di ricettazione.

Tanto premesso, la richiesta avanzata dal P. M. deve essere accolta nei limiti che seguono.

Fatta salva una più approfondita analisi degli elementi ritenuti significativi ai fini della decisione e rimandando per una più dettagliata ricostruzione dei fatti all'ordinanza cautelare emessa nei confronti di tutti gli odierni indagati, specie con riferimento al reato associativo, la vicenda può essere sintetizzata come segue: in data 25/7/2019, nell'ambito di diverso procedimento, gli operanti di P. G. procedevano al controllo del veicolo marca *MAN* targato GDA 13T9 con rimorchio cisterna targato GA 90019 e condotto da un cittadino ucraino, tale

Holovatsky Kostiantyn. Ed invero, subito emergevano elementi tali da ritenere che il prodotto energetico trasportato potesse essere difforme da quello dichiarato e circolare in evasione d'imposta. A seguito di detto controllo, veniva sottoposta a sequestro la cisterna contenente kg. 25.035 di prodotto energetico classificato, come da documentazione accompagnatoria, *olio lubrificante tipo Oil FWM 68*. Poco prima del sequestro, l'autobotte veniva notata ferma davanti il deposito della *Ksenya s.r.l.* sito in località Cenaia, via Lavoria, n. 1 di Crespina Lorenza, Pisa. Sulla casella dedicata all'individuazione del luogo di consegna veniva riportata solo l'indicazione generica *56042 Cenaia Pisa - Olamornag*. In data 30/8/2019 pervenivano gli esiti delle analisi effettuate dal Laboratorio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Livorno sui campioni di prodotto prelevati in sede di sequestro. Dai certificati trasmessi (Certificati di analisi ASI nrr. 748473, 748474, 748475 e 748476) emergeva come il prodotto analizzato fosse prodotto energetico *da classificare fiscalmente quale olio lubrificante*.

Dal controllo di cui sopra, la Guardia di Finanza ha ipotizzato come in realtà il deposito *Ksenya* fosse utilizzato per lo stoccaggio di miscele di olio da trazione con olio lubrificante e l'attività di indagine che faceva seguito all'accertamento consentiva di delineare i contorni di un fenomeno associativo criminale finalizzato alla miscelazione ed alla distribuzione non autorizzate, cui si affiancavano le fattispecie di falso materiale, ricettazione ed autoriciclaggio, funzionali alla messa in commercio del prodotto contraffatto.

Nel merito, questo stesso Giudice - come si è sopra accennato - ha potuto riscontrare i presupposti di applicazione delle misure cautelari personali per tutti gli indagati nel presente procedimento. Pertanto, per un approfondimento ulteriore dei fatti oggetto del medesimo procedimento che, tuttavia, non interessano direttamente le richieste di cui al presente decreto, si rinvia all'ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali emessa contestualmente.

In questa sede è sufficiente ribadire che l'attività di indagine sinora svolta

ha consentito di rinvenire tutti gli elementi tipici del reato associativo, finalizzato, in misura prevalente, alla miscelazione non autorizzata, allo stoccaggio ed al traffico di prodotto oleoso per autotrazione in evasione di imposta, oltre che all'autoriciclaggio del prodotto del reato di contrabbando di cui all'art. 40, comma 1, lett. d) e g) e comma 4 d. lgs. 504/1995. Con chiarezza emergono, infatti, i tratti di un programma criminoso che esula dal mero concorso di persone nel reato, per quanto l'associazione fosse dedita al c.d. contrabbando di olio miscelato a gasolio e benzina, dunque alla realizzazione di reati della medesima natura e tra loro connessi. Sullo sfondo, si staglia una solida quanto articolata struttura organizzativa, in grado di resistere e reagire ai momenti di maggiore fibrillazione del sodalizio, mantenendo una composizione salda e determinata di ruoli e mansioni riservate ai singoli affiliati, consentendo di escludere che si sia in presenza solo di plurimi reati avvinti dal vincolo della continuazione. Del reato associativo sussistono nel caso che qui occupa tutti i presupposti, vale a dire l'*affectio societatis scelerum*, ossia l'esistenza di uno stabile vincolo associativo diretto a perdurare anche dopo la consumazione dei singoli delitti programmati, una organizzazione di mezzi (nel caso di specie costituiti dalla disponibilità di depositi nei quali stoccare il materiale da miscelare e di una flotta di autocisterne per il trasporto dei prodotti oleosi, nonché dall'utilizzo di società di comodo per coprire l'illecita attività svolta), la distribuzione di specifiche cariche tra i singoli associati e l'esistenza di una gerarchia interna (si va dal Cozzolino, che è il capo indiscusso, ai vari quadri, ai contabili, ai gestori dei depositi, agli autisti delle cisterne).

Quanto alle fattispecie di c.d. contrabbando di olio da trazione di cui all'art. 40, comma 1, lett. d) e g) d. lgs. 504/1995 l'associazione poneva in essere l'attività di stoccaggio presso tre diversi depositi, due dei quali divenuti già oggetto di sequestro ad opera della P. G.

In particolare, l'ipotesi di cui al capo b) si riferisce al primo deposito in uso al sodalizio, di proprietà della società *Ksenya s.r.l.*, sito in Crespina (PI), ove

l'attività di stoccaggio e miscelazione aveva luogo sino al sequestro ad opera della Compagnia di Siena della Guardia di Finanza il 5/12/2019.

La Compagnia di Treviso della Guardia di Finanza, poi, provvedeva all'arresto di due membri del sodalizio, Scutellaro Giovanni e Moschese Michele e al sequestro del deposito in uso alla società *Mora Franco & Edi s.r.l.*, sito in Pegognaga (MN), in data 6/2/2020, per quanto attiene al reato di cui al capo g).

L'associazione utilizzava, infine, il deposito *Epoca Euro Petroli*, sito in Albaredo D'Adige (VR), in due diversi periodi, correttamente contestati ai capi f) e j), dovendosi ritenere che l'attività presso tale deposito sia tutt'ora in corso.

Risultava così, come ampiamente documentato da univoci riscontri e dalle numerose intercettazioni svolte al riguardo, come all'interno delle cisterne presenti nei depositi, unitamente alla benzina ed al gasolio, venisse stoccato prodotto oleoso denominato dagli accoliti come *olio* o in altri casi *immondizia*, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche. Tale prodotto veniva materialmente rinvenuto presso il deposito ...nel corso del sequestro del 5/12/2019 in totale assenza di documentazione giustificativa. Sottoposto, dunque, a sequestro e i campioni, appositamente prelevati, inviati ai Laboratori Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si appurava la presenza presso il deposito di *prodotto assimilabile fiscalmente e doganalmente ad olio lubrificante*.

I gravi indizi di colpevolezza con riguardo al reato di cui al capo b), relativamente alle operazioni di indebita miscelazione presso il deposito ...s.r.l., trovavano poi inconfutabile fondamento nell'esame della contabilità (obbligatoria ai fini accise) tenuta dalla società medesima, nel riscontro dei registri di carico e scarico e nelle misurazioni dei recipienti contenenti prodotti energetici rinvenuti nel deposito della citata società. Anche alla luce dei documenti di accompagnamento, debitamente falsificati, in larga misura, dai componenti dell'associazione, l'ammontare dell'accisa evasa mediante operazioni di miscelazione non autorizzate, riferibile al gasolio e alla benzina, risultava pari complessivamente ad euro 6.454.857,93 (5.991.840,27 +

463.017,66).

Analoga attività si poteva apprezzare presso il deposito *Epoca*, rispetto al quale in data 18.12.2019 veniva effettuato controllo su strada dalla Polstrada di Bergamo sulla motrice condotta da..., il quale trasportava olio illecitamente miscelato, come verificato nelle intercettazioni telefoniche (prog. 82 del 22.01.2020 - RIT 11/20). Al fine di acquisire elementi utili ad accertare la provenienza del prodotto petrolifero sottratto all'imposizione, venivano infatti sottoposte a monitoraggio, mediante l'installazione di apparati GPS, due autocisterne. L'esame dei tracciati GPS dei citati automezzi, corroborati dagli esiti delle indagini tecniche, consentivano di individuare tre luoghi di approvvigionamento di prodotto oleoso cui i membri dell'associazione fanno riferimento e cioè la *Roller Chemical s.r.l.*, con sede in Fornovo San Giovanni (BG), Strada Statale Cremasca 591, n. 10, esercente l'attività di *trasporto di merci su strada* - P.IVA 01568360166 (definito dall'organizzazione *Bergamo*); la..., con sede legale e luogo di esercizio.... In merito, gli operanti di P. G. nel corso delle indagini potevano apprezzare come in diverse occasioni alcuni autisti di autocisterne, facenti capo all'organizzazione criminale, si fossero recati presso la zona industriale di Fornovo San Giovanni (BG), definita dai membri della stessa *Bergamo*, per effettuare carichi di prodotto.

A far tempo dal 16/1/2020, fino all'intervenuto sequestro di P. G. del 6/2/2020, il sodalizio criminale dirottava le proprie attività presso il nuovo deposito commerciale ..., ubicato in Pegognaga (MN), circostanza che si qualifica in astratto nella fattispecie di cui al capo g). In data 6/2/2020 i militari della Guardia di Finanza di Treviso eseguivano una perquisizione, nel corso della quale procedevano all'arresto di..., in quanto effettivi gestori del deposito mantovano (questo nella contestazione elevata dalla Procura di Mantova), in flagranza dei reati ex artt. 110 c. p., 40, commi 1 e 4 e 49, comma 1, del d. Lgs. 504/95.

Il deposito... torna in auge nell'attività della compagine associativa

all'indomani dell'emergenza nazionale determinata dall'epidemia da virus *Covid-19*. L'associazione si orienta così verso nuove forme di approvvigionamento, assicurandosi forniture di prodotto petrolifero dalla Germania e, in ultimo, anche dall'Austria, da destinare ad uso autotrazione. Le intercettazioni attestano che gli autisti ...si sono recati in Germania, per conto dell'associazione, la prima volta, tra il 09 ed il 13 marzo 2020, mentre sono partiti, una seconda volta, in data 17 marzo (progg. 271 e 284 del 09/03/2020 - RIT 72/20; prog. 69 del 10/03/2020 - RIT 91/20; prog. 72 del 11/03/2020 - RIT 91/20; prog. 1006 del 12/03/2020 - RIT 64/20; prog. 271 e 284 del 09/03/2020 - RIT 72/20; prog. 69 del 10/03/2020 - RIT 91/20; prog. 72 del 11/03/2020 RIT 91/20).

Va, altresì, evidenziato come si tratti di accordi presi dal ..., dei quali vengono informati...; come in esecuzione di detti accordi Moschese Vincenzo organizza la prima trasferta in Germania (alla quale prenderanno parte il Moschese, il Capodanno ed il Messina) con lo..., precisando che sono state fornite agli autisti schede per la Germania e che sarà consegnato loro anche del denaro prima di partire (prog. 42 del 07/03/2020 - RIT 91/20).

Da ultimo, l'organizzazione ha successivamente ripreso le attività di carico anche presso il deposito *Roller Chemical s.r.l.* di Fornovo San Giovanni (BG), denominato dai sodali *Bergamo* (RIT 100/20 prog. 26 del 06.04.2020; RIT 102/20 prog. 3 del 03.04.2020). Anche durante questo secondo periodo di utilizzo del deposito *Epoca Euro Petroli s.r.l.* per lo stoccaggio e la miscelazione del prodotto petrolifero molti dei ruoli ricoperti dai sodali nelle precedenti analoghe fattispecie risultano confermati.

Per quanto interessa i depositi ...e ..., accertata la falsità della quasi totalità dei DAS in entrata e comunque l'illecita miscelazione dell'olio con il gasolio e la benzina, allo stato ancora non è noto l'ammontare di prodotto energetico ceduto ai vari clienti. Ciononostante, per il deposito *Epoca Euro Petroli* il carico rintracciato in data 18/12/2019 proveniente da *Roller Chemical* e

poi diretto verso il deposito *Epoca* conteneva kg. 23.880 di *olio* (DDT Documento Di Trasporto n. 28 del 18/12/2019). Il quantitativo di olio stoccato ed evaso dal deposito ...supera parimenti la soglia di aggravamento di 2.000 kg. ed in tal senso depongono sia il numero dei DAS falsi (si pensi che ogni DAS corrisponde ad un viaggio e una cisterna ha una capienza di circa 36.000 lt), che le conversioni telefoniche proprio relative al periodo della gestione da parte dell'associazione del deposito... . A tale ultimo proposito e solo a titolo di esempio, chiara e significativa risulta la conversazione di cui al prog. 873, intercorsa in data 22/1/20 - RIT 386/19 - tra la ...e lo ...(....: *oh... ti dovevo da' i litri di ...eh? -....: eh ... aspetta ... aspetta fammi aprire la pagina ... bravo me lo rimandi dopo perché mi hai detto Moschese, lo straniero e Mantova -....: brava ... Mantova Mantova 28.700 oil -....: 28.700 olio*).

L'individuazione della sostanza soggetta a miscelazione alla luce dell'art. 40, d. lgs. 504/1995 conferisce al bene in argomento la qualificazione di entità suscettibile di valutazione economico-patrimoniale, avente cioè un valore di scambio apprezzabile. La fattispecie, nel suo complesso, risulta pertanto idonea a fungere da reato presupposto rispetto al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 *ter* 1 c. p., contestato al capo e) a....,.... Il prodotto proveniente dal reato *ex art.* 40 del d. lgs. n. 504/1995 veniva infatti reimpiegato nelle attività economiche delle società di comodo *Martax Fuel s.r.l.*, *Unicoil s.r.l.* e *GR.IM. s.r.l.*, aventi sedi legali fittizie ed intestate a prestanomi, ma di fatto nella piena disponibilità dell'associazione e del ...in particolare (cfr. annotazione finale di P. G., pagg. 148 ss.). Dal contenuto di molteplici conversazioni intercettate si evince, infatti, come specialmente gli amministrativi/contabili del sodalizio criminoso, ..., disponessero delle società fittizie per la ricezione degli ordinativi di prodotto e per la compilazione dei DAS in uscita dai depositi.

Dall'analisi dei DAS falsi impiegati emerge che tutto il prodotto miscelato è stato impiegato come carburante per motori, come tale acquisito da altre società che lo immettevano nel mercato. È questo il caso della...., con sede in Roma, di

cui è legale rappresentante e amministratore unico Salvi Stefano. Costui figura come acquirente sin dai tempi dell'utilizzo del deposito *Ksenya*, dunque dei depositi provvisori.... (Prog. 260 del 07.12.2019 - RIT 370/19), in riferimento ai quali sussistono gravi indizi di colpevolezza in merito all'acquisto del prodotto stoccato delle società *da Gr.Im. s.r.l. e Martax Fuel s.r.l.*, secondo quanto enunciato nel capo m), dal momento che egli era perfettamente a conoscenza della provenienza illecita del prodotto, ovvero delle operazioni di miscelazione, riservandosi poi di venderlo a terzi come gasolio puro per ricavarne profitto.

La conoscenza della provenienza illecita del prodotto acquistato, sulla quale trova fondamento la contesta fattispecie di ricettazione *ex art. 648 c. p.*, è elemento che emerge con chiarezza dalle risultanze investigative raccolte sinora. In generale, Salvi Stefano aveva contatti diretti e frequenti con il Cozzolino Alberto, per quanto riguarda la predisposizione degli ordinativi, circa i dettagli tecnici sul prodotto e relativamente agli accordi commerciali generali (Prog. 8 del 19/11/2019 - RIT 333/19; Prog. 92 del 20/11/2019 - RIT 333/19; Prog. 238 del 21/11/2019 - RIT 333/19; Prog. 472 del 25/11/2019 - RIT 333/19). In data 25/02/2020, funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Pisa richiedevano telefonicamente alla *Cosmo Petroli s.r.l.* l'invio di documentazione relativa ai rapporti commerciali intrattenuti con le società *Martax Fuel s.r.l.*, *GR.IM s.r.l.* e *Unicoil s.r.l.* e a seguito di detta richiesta, il ...aveva premura di contattare ...(Prog. 473 del 25/2/2020 - RIT 64/20), al quale aveva già manifestato alcune perplessità in merito alle condizioni del prodotto miscelato (Prog. 53 del 20/11/2019 - RIT 333/19; - Prog. 55 del 20/11/2019 - RIT 333/19). Tra di loro, Cozzolino e Salvi parlano apertamente di miscelazioni (Prog. 63 del 20/11/2019 - RIT 333/19) al punto che il Salvi arriva a chiedere al ...di contattare i suoi uomini al deposito per riferirgli di abbassare la densità della benzina nelle miscelazioni (Prog. 591 del 27/11/2019 - RIT 333/19), lamentandosi del prodotto caricato il giorno prima perché emana un forte odore, dicendo che è *torbido non si schiarisce, vabbè ora lo smaltiamo* (Prog. 109 e 110 del 5/12/2019 - RIT

370/19).

A fronte dell'acquisto del prodotto miscelato, così come testimoniato dalla documentazione dei rapporti intercorsi tra la *Cosmo Petroli s.r.l.* e le società di stoccaggio presso il deposito *Ksenya*, la piena consapevolezza della provenienza illecita della miscela, che accompagna la conclusione delle transazioni, emerge con evidenza dalle intercettazioni delle utenze in uso al Salvi, il quale si impegna ad ogni modo a metterlo in commercio. Salvi Stefano non partecipa, dunque, al ciclo di approvvigionamento e miscelazione del prodotto posto in essere dai membri dell'associazione, ma risulta comunque consapevole della illecita provenienza del prodotto petrolifero, nonché del *modus operandi* attuato dalla stessa organizzazione. Egli intrattiene contatti telefonici anche con ...e ... relativamente alla parte amministrativo-contabile connessa alla fatturazione, ai pagamenti, ai bonifici da effettuare e l'invio degli ordinativi d'acquisto. Nel periodo di utilizzo del deposito *Mora* risultano inoltre fatture elettroniche emesse dalla *GR.IM srl* nei confronti della ...per euro 251.915,50 (cfr. informativa finale di P.G., p. 138).

Dall'attività di indagini è emerso che la *Cosmo Petroli s.r.l.*, nel periodo dal 01/04/2019 al 04/11/2019, ha acquistato, per il trasferimento a clienti finali o altri depositi commerciali, gasolio per litri 3.577.616 dalla *Martax Fuel srl* e litri 596.600 dalla società *GR.IM srl*, per un totale di litri 4.174.216 che, al netto delle note di credito relative a prodotto non ricevuto, ammonta a litri 4.129.950. Dal momento che il volume del gasolio introdotto in *Ksenya* con DAS risultati, allo stato genuini, riportanti come committenti/proprietari le società *Martax Fuel srl* e *GR.IM srl* è risultato essere pari a litri 1.704.125 (allegato n. 26), pur volendo attribuire a favore della societàl'acquisto della totalità dei litri di gasolio non sottratti all'imposta, entrati al deposito *Ksenya* con committenza *Martax Fuel srl* e *GR.IM srl* (pari a litri 1.704.125), la stessa ha comunque acquistato gasolio per autotrazione proveniente da reato di contrabbando per un totale di almeno litri 2.425.825 (litri 4.129.950 - litri 1.704.125).

L'attività tutta di stoccaggio e distribuzione del prodotto contraffatto, sino ad ora descritta, non avrebbe potuto trovar luogo senza il ricorso ad una copiosa messe di documenti di accompagnamento mendaci del prodotto oggetto di miscelazione e facenti riferimento alle società *Martax Fuel s.r.l.*, *GRIM s.r.l.*, *Unicoil s.r.l.*, contestate ai capi c), d), h) ed i) della richiesta di misura cautelare personale, cui sul punto si rimanda.

A ciò si aggiunga come, nonostante in data 6/11/2019 il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 221/2019, pubblicata 8/11/2019, abbia dichiarato il fallimento della società *Ksenya s.r.l.*, alcuni membri del sodalizio abbiano ripreso ad utilizzare i beni giacenti nel deposito senza l'autorizzazione del curatore fallimentare, così diminuendo la garanzia dei creditori, al punto che l'attività di indagine sinora espletata consente di ritenere esistenti gravi indizi di colpevolezza anche in ordine al reato di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216, comma 2, r. d. 267/1942, contestato al capo l) della richiesta di misura cautelare personale, cui sul punto si rimanda.

Tanto premesso, gli elementi raccolti ed acquisiti al fascicolo possiedono un valore indiziario che va ben oltre il requisito del *fumus commissi delicti* rispetto a tutte le fattispecie di reato contestate agli odierni indagati. Tale requisito è idoneo, in assenza di elementi di segno contrario, a legittimare l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo.

Peraltro, nella valutazione del *fumus commissi delicti*, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p., il giudizio in ordine alla misura cautelare reale resta pur sempre, in necessaria coerenza con la fase delle indagini preliminari che è di delibazione non piena, ancorato alla verifica delle condizioni di legittimità della medesima misura, *che non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità del soggetto indagato in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo della congruità degli elementi rappresentati con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile*

*l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria (Cass., III sez. pen., 12/07/2018, n. 41104). Ma, si ribadisce, nel caso di specie siamo ben oltre il *fumus*.*

Nel dettaglio delle singole posizioni giuridiche, quanto ai reati di cui all'art. 40, comma 1, lett. d) e g) e comma 4 d. lgs. 504/1995, contestati ai capi b), f), g) e j), l'art. 44 del medesimo decreto prevede che i prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 del decreto sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale. Tanto si deve ritenere per le autocisterne impiegate dai membri dell'associazione per l'approvvigionamento e la distribuzione del prodotto oleoso illecitamente miscelato presso i depositi di stoccaggio. In particolare, tra queste rientrano l'**autocisterna targ. EC705SH con rimorchio targato XA615JZ**, in uso e condotto da..., come risulta dalle videoregistrazioni presso il deposito *Ksenya* e dalle intercettazioni telefoniche (Prog. prog. 101 del 03.10.2019; prog. 222 del 05.10.2019 e prog. 407 del 11.10.2019 - RIT 262/19); l'**autocisterna targ. DR311LJ**, del cui impiego si ha notizia nelle intercettazioni telefoniche (prog. 565 del 18/11/2019 - RIT 319/19; prog. 1102 del 24/10/2019 - RIT 248/19) e nei documenti di accompagnamento (DAS n. 1578 del 25/10/19) e l'**autocisterna targ. EV081GH, rimorchio targ. AC48092**, identificati grazie ad un messaggio indirizzato a ...che aveva fatto richiesta al ...di inviarle la targa della propria cisterna (prog. 584 del 18.11.2019 - RIT 319/19), nonché dalla corrispondenza tra le videoregistrazioni presso il deposito e le conversazioni telefoniche (prog. 131 del 21.11.2019 - RIT 335/19). E ancora la **motrice targ. EZ109JK e cisterna targ. XA151JK**, in uso e condotti da..., indicata dallo stesso nella conversazione (prog. 525 del 21/01/2020 - RIT 374/19); la **motrice targ. DH172AJ, con rimorchi targgg. AA99955, XA151JK - AA81796 - AB52034 - AC36215**, in uso e condotti da...,

oggetto di controllo stradale in data 18/12/2019. In particolare, per quanto attiene al rimorchio AA99955, questo risulta sul DAS in entrata n. 3095 del 14/10/2019, il rimorchio XA151JK è stato oggetto di videoripresa presso il deposito e riportato nella conversazione di cui al prog. 490 del 16/01/2019 (RIT 386/19); il rimorchio AA81796 viene verificato da Vivenzio Adele nelle conversazioni intercettate (prog. 129, del 06.11.2019 - RIT 319/19); il rimorchio AB52034 è stato avvistato in ingresso nel deposito, con riscontro nelle conversazioni (prog. 353 del 09.10.19 - RIT 262/19); mentre del rimorchio AC36215 la targa viene riferita a Fusco Enrico in una intercettazione telefonica (prog. 323 del 04.02.2020 - RIT 11/20). L'**autocisterna targ. EJ179MZ e motrice targ. AA81796**, in uso e condotti ...sono stati identificati in occasione di un controllo stradale eseguito, in data 24/01/2020, mentre l'**autocisterna targ. CG032NY, con motrice targ. XA291FM** in uso e condotti da ...accede al deposito *Ksenya* in più occasioni (prog. 195 del 21.11.2019 - RIT 335/19) e risulta dal DAS n. 5854/19. Da ultimo, la **motrice targ. DR311LJ, con cisterna targ. XA291FM**, in uso e condotti da ...risultano così individuati nell'intercettazione di cui al prog. 327, del 21.01.2020 (RIT 375/19) e l'**autocisterna con motrice targata CD588YP e rimorchio targ. AB52034**, in uso e condotti da ...risultano in ingresso nel deposito secondo le videoregistrazioni, mentre le targhe sono riferite alla ...per conversazione telefonica (prog. 477 del 16.01.2019 - RIT 386/19). Sono questi tutti mezzi suscettibili di sequestro preventivo *ex art. 44 d. lgs. 504/1995* atteso che si tratta di strumenti tutti aventi un rapporto di tipo qualificato con il reato di cui all'art. 40 d. lgs. 504/1995.

Quanto residua della richiesta di sequestro preventivo da parte del Pubblico Ministero cerca fondamento nelle istanze special-preventive tipiche della c.d. confisca per sproporzione *ex art. 240 bis* del codice penale. Tale istanza, tuttavia, non risulta adeguatamente motivata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Ed invero, la confisca in casi particolari, così prevista dall'art. 240 *bis* c.p.

a seguito dell'intervento dell'art. 6 lett. c) d. lgs. 21/2018, è un'ipotesi decisamente peculiare di misura patrimoniale obbligatoria, del tutto diversa dall'istituto che la precede (art. 240 c. p.). Si tratta di una differenza di carattere sostanziale, tale perché prescinde radicalmente dal nesso di pertinenzialità, dunque di derivazione causale e strumentale esistente tra il reato per cui si procede ed i beni confiscabili. La confisca c.d. allargata si fonda su *una presunzione di provenienza criminosa dei beni posseduti dai soggetti condannati per taluni reati, per lo più (ma non sempre) connessi a forme di criminalità organizzata: in presenza di determinate condizioni, si presume, cioè, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone* (cfr. C. Cost., 7/11/2017, n. 33).

Una simile presunzione, è quasi superfluo precisarlo, non si limita alla contestazione di determinate fattispecie di reato, sia pure direttamente riferibili alla criminalità in forma organizzata. Ed invero, la condanna per reati dotati di una particolare connotazione empirico-criminologica, tra i quali rientrano alcune delle fattispecie rilevate nel caso che occupa (autoriciclaggio e ricettazione), non basta a sostenere la presunzione legale di illecita accumulazione patrimoniale su cui si fonda la confisca *ex art. 240 bis* del codice penale.

A tal fine è necessario un ulteriore elemento indiziante complementare, dato dalla sproporzione del patrimonio di cui dispone il soggetto ed i redditi dichiarati. Sul punto, la Corte costituzionale ha circoscritto la presunzione di illecita provenienza dei beni sul piano temporale, elaborando un criterio di *ragionevolezza temporale* che valorizza la distanza cronologica tra il momento di acquisizione dell'utilità al patrimonio del condannato ed il reato che tradisce l'attività criminale del medesimo: *il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella*

per cui è intervenuta condanna (cfr. C. Cost., 07/11/2017, n. 33).

Le conclusioni della Consulta sono state declinate dalla giurisprudenza di legittimità nei termini di una necessaria prossimità temporale, tale da trovare adeguato riscontro nella motivazione dell'istanza presentata al Giudice cautelare.

Così, si ritiene che *la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata debba essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ictu oculi estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (cfr. Cass., II sez. pen., 26/10/2018, n. 52626; Cass., VI sez. pen., 28/02/2018, n. 21711; Cass., III sez. pen., 03/10/2017, n. 52055).* La sussistenza di una prossimità temporale deve essere necessariamente accompagnata da argomenti suscettibili di verifica da parte del Giudice cautelare, che riportino, quanto meno, un parametro di raffronto temporale rispetto al reato-spia. Ed invero, la data di acquisizione dei beni di cui si chiede il sequestro preventivo, riferimento, peraltro, del tutto assente nella richiesta in oggetto, non è elemento da solo sufficiente ad integrare la presunzione legale che fonda la misura cautelare patrimoniale. Come non può dirsi sufficiente al medesimo scopo la mera indicazione della posizione reddituale dell'indagato nel quinquennio precedente la commissione del reato-spia. In altre parole, la mera esistenza di una sproporzione numerica tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare non basta a motivare la richiesta di sequestro preventivo *ex art. 240 bis c. p.*

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della valutazione della sproporzione tra i beni oggetto della misura cautelare e la situazione reddituale dell'interessato, è necessario *che i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, siano fissati nel reddito dichiarato o nelle attività economiche non al*

momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquisiti (cfr. Cass., I sez. pen., 27/04/2018 n. 54156; Cass., VI sez. pen., 20/11/2013, n. 47567; Cass., VI sez. pen., 12/01/2010, n. 5452). Nel caso in esame, alla richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione *ex art. 240 bis c. p.* non si accompagna un accertamento rigoroso della situazione reddituale degli interessati in relazione al reato contestato: emerge, piuttosto, una mera ricognizione della situazione patrimoniale, priva di riferimento alcuno al momento in cui i beni sono entrati a far parte del patrimonio dell'interessato, nonché alla possibilità che tali acquisti possano provenire da fonti lecite alternative (eredità, donazioni, ecc.). Pertanto, la sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare non risulta provato nella richiesta del P. M.

Ciononostante, la vicenda in esame presenta i presupposti applicativi del sequestro preventivo finalizzato ad ulteriori e diverse tipologie di confisca obbligatoria e in forma diretta. In merito, occorre tuttavia distinguere tra i diversi reati contestati.

In punto di diritto occorre osservare che la misura cautelare reale del sequestro preventivo interessa beni di cui è consentita la confisca quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato medesimo o agevolare la commissione di altri reati (art. 321 c.p.p.).

La disciplina generale dell'istituto in esame è stata di recente arricchita dal legislatore in più occasioni, per quanto qui interessa e con specifico riferimento a quelle fattispecie di reato che implicano il *reimpiego* del prodotto di provenienza delittuosa. Si vuole intendere in tal senso l'introduzione dell'art. 240 *bis c. p.* ad opera del d. lgs. 21/2018 per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.) e la disposizione di cui all'art. 648 *quater c. p.*, che prevede la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei reati di cui agli articoli 648 *bis*, 648 *ter* e

648 *ter* 1 c. p., anche nella forma per equivalente (comma 2).

Ne consegue che la misura cautelare del sequestro preventivo ai fini della confisca trovi fondamento, con riguardo alla fattispecie di autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c. p.), nell'art. 648 *quater* c. p. e, rispetto alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c. p.), nell'art. 240 c. p., nella parte in cui prevede la misura della confisca per i beni che siano prodotto o profitto del reato (comma 1).

Entrambe le fattispecie, dunque, sono direttamente richiamate dalla disposizione di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., che autorizza il giudice a disporre il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca. L'ipotesi della confisca c. d. per equivalente, tuttavia, è espressamente contemplata al solo art. 648 *quater* c. p. per i reati di cui agli articoli 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter* 1 del codice penale. Per quanto attiene alla fattispecie di ricettazione, dunque, la confisca e la corrispondente misura del sequestro preventivo per equivalente non è prevista (cfr. Cass., V sez. pen., 18/01/2018, n. 5459).

Ne consegue come, per la diversa fattispecie di ricettazione, si debba ricorrere alla disciplina sulla confisca diretta *ex art.* 240 c. p. ovvero, in presenza dei presupposti applicativi, sulla confisca c. d. *per sproporzione* in forma equivalente *ex art.* 240 *bis* del codice penale. Sotto il primo profilo, ha ritenuto la Suprema Corte a Sezioni Unite che, *qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato* (cfr. Cass., SS. UU. Penali, 26/06/2015, n. 31617; Cass., SS. UU. Penali, 30/01/2014, n. 10561).

Il profitto del reato di ricettazione, pertanto, può costituire, in sede cautelare, oggetto di sequestro preventivo delle somme depositate su conto corrente bancario. Le medesime somme, tuttavia, non valgono a determinare il valore di una eventuale confisca per equivalente. Una simile eventualità trova

luogo, per il reato di ricettazione, soltanto nelle ipotesi di cui all'art. 240 *bis* c. p., ove ne ricorrano i presupposti.

Tanto rilevato, in mancanza di una richiesta del Pubblico Ministero in tal senso, non è nei poteri di questo Giudice disporre il sequestro preventivo nelle forme fin qui enunciate anche là dove ne sussistano i presupposti. Ed invero, come premesso, tra l'istituto della confisca *ex art. 240 bis* c.p. e tutte le altre ipotesi di confisca in funzione delle quali è possibile, *ex art. 321*, comma 2 c.p.p., disporre il sequestro preventivo, esiste una insuperabile distanza, che importa l'oggetto, la natura e le funzioni delle misure di sicurezza a confronto. Il legislatore è ricorso alla confisca *ex art. 240 bis* c. p. al fine di *superare i limiti di efficacia della confisca penale "classica"* (cfr. C. Cost., 07/11/2017, n. 33), tracciando un confine che non sfugge al presidio del principio della domanda in sede cautelare.

In altre parole, *l'applicazione della misura cautelare postula, come indefettibile presupposto, una specifica domanda del pubblico ministero* (cfr. Cass., II sez. pen., 07/05/2015, n. 25375; Cass., VI sez. pen., 30/01/2014, n. 9756). Ne consegue che la motivazione del provvedimento decisorio deve risultare *congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione* (Cass., II sez. pen., 04/11/2015, n. 1313) ed ancora, *che la motivazione debba essere adeguata in modo più efficace e più consono allo scopo legittimamente perseguito dal P. M.* (cfr. Cass., III sez. pen., 20/05/2015, n. 24986). Ne consegue come i contorni del *petitum* nell'istanza del Pubblico Ministero siano segnati dallo scopo riconosciuto come legittimamente perseguito, in concreto, dall'organo dell'accusa (cfr. Cass., SS. UU. Penali, 29/05/2008, n. 25932), dunque dalla funzione propria della singola misura cautelare richiesta e che da essa non possa discostarsi, sia pure nella sola motivazione, il Giudice che la disponga.

P. Q. M.

visti gli artt. 44 d. lgs. 504/1995 e 321 e segg. c.p.p.,

ordina il sequestro preventivo dei seguenti mezzi:
autocisterna tg. EC705SH e rimorchio tg. XA615JZ,
autocisterna tg. DR311LJ,
autocisterna tg. EV081GH e rimorchio tg. AC48092,
motrice tg. EZ109JK e cisterna tg. XA151JK,
motrice tg. DH172AJ, con rimorchi tg. AA99955, XA151JK - AA81796 -
AB52034 - AC36215,
autocisterna tg. EJ179MZ e motrice tg. AA81796,
autocisterna tg. CG032NY e motrice tg. XA291FM,
motrice tg. DR311LJ e cisterna tg. XA291FM,
motrice tg. CD588YP e rimorchio tg. AB52034.

Rigetta nel resto la richiesta.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza, segnatamente per l'immediata trasmissione del presente provvedimento in duplice copia al P. M. per l'esecuzione nelle forme e con le garanzie previste dalla legge.

Pisa, 20/5/20.

Il Giudice per le Indagini preliminari

Donato D'Auria